

QBE Insurance (Europe) Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Largo Augusto 7, 20122 Milano  
Telefono 800 191094 • +39 02 3626 3500 • fax 800 191095 • +39 02 7601 8444  
qbemilan@it.qbe.com  
www.QBEurope.com



Milano 11/07/2014

## CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE OUA

Spett. le AON S.p.a.,

a seguito della convenzione in oggetto che vi restituiamo firmata, vi preghiamo gentilmente di correggere la seguente incongruenza :

- il fascicolo parla di comunicazione del sinistro entro 5 giorni all'assicuratore mentre il wording di polizza invece entro 10 giorni a AON

Vi ringraziamo anticipatamente per quanto potrete fare

Cordiali saluti

  
QBE Insurance (Europe) Limited





**AON**



**RC PROFESSIONALE AVVOCATI**

## ACCORDO DI CONVENZIONE

tra

**Organismo Unitario dell'Avvocatura** italiana, con sede legale in ROMA – Via Giuseppe Gioachino Belli, 27 - 00193 – Roma e per essa il Presidente Avv. Nicola Marino munito dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito "**OUA**")

**Aon S.p.A.**, società di brokeraggio assicurativo con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10 - P.IVA 11274970158 - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano 10203070155 – iscritta in data 12/03/2007 alla Sezione B – Broker del Registro Unico degli Intermediaria Assicurative e Riassicurativi con matricola B000117871, nella persona del Sig. Giorgio Moroni (di seguito il "**Broker**")

e

**QBE Insurance (Europe) Limited.** con sede legale in Plantation Place 30 Fenchurch Street London EC3M 3BD e con sede secondaria in Milano, Largo Augusto 7 - Partita IVA 05528330961- Iscrizione al Registro Imprese di Milano 1829379, autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nella persona del Dott. Piero Asso, Rappresentante legale (di seguito la "**Compagnia**")

(di seguito e congiuntamente le "**Parti**").

### Premesso che

- a) L'OUA in 23 maggio 2013, ha conferito incarico di brokeraggio assicurativo ad Aon S.p.A., che si allega *sub A*, per la gestione della convenzione che si definisce nel presente atto;
- b) L'OUA intende offrire una soluzione assicurativa a favore degli Avvocati che ne fanno richiesta;
- c) Aon S.p.A. ha selezionato a seguito di ricerca di mercato le condizioni contrattuali ed economiche allegate e le ha proposte all'OUA, che le ha valutate come adeguate all'esigenza di cui al punto b) che precede;
- d) la Compagnia di Assicurazioni non riconosce all'OUA nessuna provvigione per le polizze sottoscritte dai soggetti convenzionati (come di seguito identificati);

**tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

### 1. Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

### 2. Oggetto

2.1 La Convenzione è riservata agli Avvocati che vi accederanno per il tramite di OUA (di seguito i "**Soggetti Convenzionati**").

2.2 La **Compagnia** mette a disposizione dei Soggetti Convenzionati la copertura assicurativa per i rischi della responsabilità civile professionale dell'Avvocato (di seguito la "**Convenzione**").

2.3 Nell'eventualità del verificarsi di sinistri correlati alla copertura assicurativa in Convenzione, il Broker si impegna a fornire ai Soggetti Convenzionati adeguata assistenza.

### 3. Decorrenza e durata

3.1 La Convenzione decorre dalle ore 24.00 del 30.05.2014 per la durata di anni 1 e mesi 6 con rinnovo annuale automatico e reciproca facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale con preavviso di 90 (novanta) giorni .

3.2 Alla scadenza, la Convenzione si riterrà tacitamente ed automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi alle Parti per iscritto, con raccomandata A.R., con preavviso minimo di 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della annualità.

3.3 Qualora sopravvenga disdetta della Convenzione da una delle Parti, le singole coperture assicurative sottoscritte dai Soggetti Convenzionati in costanza della Convenzione rimarranno valide ed efficaci sino alla naturale scadenza della annualità assicurativa.

3.4 La **Compagnia**, in accordo con l' Organismo Unitario dell'Avvocatura, si riserva la facoltà di rinegoziare massimali, franchigie e premi nel caso in cui l'andamento tecnico risulti superiore al 50%

(cinquanta per cento) relativamente ai seguenti parametri: rapporto tra i sinistri pagati e quelli riservati dell'esercizio ed i rispettivi premi imponibili incassati durante lo stesso periodo.

#### **4. Modalità di adesione - Rinnovo**

4.1 Il Soggetto Convenzionato interessato alla sottoscrizione della copertura assicurativa in Convenzione deve rivolgersi esclusivamente al Broker.

4.2 L'adesione alla Convenzione e la richiesta di copertura sono espletate attraverso la compilazione del modulo di proposta, da rimettere alla **Compagnia** per il tramite del Broker, debitamente compilato e firmato e corredato dagli eventuali allegati che lo integrano. Potranno essere adottate tecniche di vendita a distanza e di adesione tramite web, nel rispetto della normativa ISVAP in materia.

In esecuzione di quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, in particolare dal comma 7 dell'art. 30, l'OUA espone sul proprio sito internet il Fascicolo Informativo e la documentazione relativa al contratto che regola la presente Convenzione.

4.3 La copertura assicurativa è subordinata alla preventiva presentazione del questionario, del modulo di proposta, nonché alla corresponsione del relativo premio, versato direttamente al Broker.

La sottoscrizione o il successivo rinnovo per i Soggetti Convenzionati colpiti da sinistro, sono subordinati al gradimento della Compagnia. In caso di gradimento la Compagnia quoterà a condizioni tariffarie da determinarsi.

#### **5. Criteri generali**

5.1 E' previsto che ciascun Soggetto Convenzionato dichiari l'ammontare degli introiti totali netti iva contabilizzati nella dichiarazione IVA relativa all'esercizio immediatamente anteriore a quello in cui viene formulata la richiesta di sottoscrizione o di rinnovo. A riguardo la Compagnia si riserva il diritto di richiedere adeguata dimostrazione documentale.

Per introiti netti iva s'intende il cumulo dei compensi più qualunque altra spettanza per consulenze o altre prestazioni inerenti la professione, il tutto al netto di ogni onere o spesa.

5.2 Il premio relativo di polizza è commisurato agli introiti netti iva contabilizzati dal Soggetto Convenzionato.

Per il Soggetto Convenzionato che inizia la propria attività a nuovo in corso di annualità, il premio di polizza è commisurato alla stima del reddito relativo all'esercizio in corso. Il premio in ogni caso non è soggetto a regolazione.

Il premio di polizza è soggetto ad un importo minimo, come indicato nella tariffa, allegata *sub C*.

5.3 Il premio di tariffa e il premio minimo eventualmente applicabili variano in funzione dell'attività svolta, della franchigia prescelta, del massimale richiesto, nonché dei fattori di rischio relativi ad ogni singolo Soggetto Convenzionato.

Il massimale prestato per anno assicurativo e per sinistro rappresenta il massimo esborso della Compagnia per l'intero periodo di assicurazione contrattuale, a valere per ogni Soggetto Convenzionato.

#### **6. Accordo di Collaborazione**

##### **6.1 Premessa - Andamento sinistri**

La Compagnia alle scadenze annuali della Convenzione, ovvero a richiesta dell'OUA in prossimità di incontri istituzionali e con almeno sette (7) giorni lavorativi di preavviso, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- 1) N. sinistro
- 2) Data accadimento
- 3) Data denuncia
- 4) Stato del sinistro (chiuso, aperto, in contenzioso)
- 5) Importo reclamato
- 6) Massimale
- 7) Franchigia o scoperto applicabile
- 8) Importo riservato
- 9) Spese riservate (di difesa, legali, peritali)
- 10) Totale riservato
- 11) Importo liquidato (netto franchigia o scoperto)
- 12) Spese liquidate (di difesa, legali, peritali)
- 13) Totale pagato
- 14) Data liquidazione
- 15) Descrizione evento
- 16) Note
- 17) Altre polizze esistenti

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, ossia in modo continuo ed aggiornato dalla data di sottoscrizione della copertura assicurativa fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra deve essere fornita all'OUA, tramite il Broker, mediante supporto informatico compatibile e/o cartaceo ed utilizzabile esso Dall'OUA stessa

## 6.2 Comitato Valutazione Claims (di seguito il "CVC")

Premesso quanto sopra riportato, viene istituito il Comitato Valutazione Claims, di cui si specificano le seguenti caratteristiche:

### a. Attribuzioni

La Compagnia si impegna a partecipare attivamente al CVC istituito presso il Broker. Tale comitato collabora alla gestione dei sinistri, valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo congiuntamente le eventuali tesi difensive.

La Compagnia si impegna altresì a garantire la propria presenza a periodiche riunioni del CVC, anche successivamente alla data di scadenza della presente Convenzione, al fine di garantire una continuità al lavoro effettuato nel CVC anche per i sinistri che, alla data di cessazione della Convenzione, non abbiano ancora trovato una compiuta definizione.

In ogni caso tale impegno non potrà superare i 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della Convenzione stessa.

### b. Composizione

Il CVC è composto da 3 (tre) membri a nomina annuale preventiva, uno nominato dall'OUA secondo dalla Compagnia ed il terzo dal Broker.

## 7. Riservatezza

7.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza in ordine alle informazioni scambiate, in osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

7.2 Le Parti convengono altresì che ciascuna di esse conservi la qualifica di Titolare, nel rispettivo ambito di attività, del trattamento dei dati per gli scopi per i quali viene prestato il relativo consenso.

## 8. Miscellanea

8.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana e le eventuali controversie che possano derivare dalla sua interpretazione, applicazione e cessazione, saranno demandate, qualora le Parti non raggiungano una composizione amichevole entro un termine ragionevole, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

8.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è frutto di trattativa tra le stesse e, pertanto, alla medesima non si applica il disposto di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c..

8.3 Il presente contratto si intende valido fino ad un importo massimo di premi lordi sottoscritti pari a Euro 400.000,00. Laddove i premi lordi sottoscritti si avvicinino a tale importo, il Broker avviserà la Compagnia immediatamente

Allegati

- A) Lettera di incarico
- B) Testo della polizza
- C) Tariffa, premi, massimali e franchigie

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_



OUA

AON S.P.A.

**Aon S.p.A.**



DA RES